

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|---------------------------------------|--|
| N. 20 del 14/07/2020 | OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) |
|---------------------------------------|--|

L'anno duemila venti, il giorno quattordici del mese di luglio, alle ore 19,45 e seguenti, in Santo Stefano Quisquina, nella sala delle adunanze consiliari "F. Maniscalco" di questo Comune, a seguito di convocazione disposta dal Presidente del Consiglio comunale con nota prot. n° 5.205 del 3 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n° 7/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dell'articolo 70 dello Statuto comunale e degli articoli 8 e 11 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio comunale, in seduta ordinaria, di prima convocazione.

All'appello risultano presenti:

| N. ORD. | Consiglieri | | Presenti | Assenti |
|---------------------------|----------------|---------------------------|---------------------|-------------------|
| 1 | Greco Lucchina | Enzo Pietro | presente | |
| 2 | Giambartino | Teresa Antonella | presente | |
| 3 | Ferraro | Giovanna | presente | |
| 4 | Messina | Massimo Calogero | presente | |
| 5 | Traina Tito | Calogero | presente | |
| 6 | Di Maggio | Rosangela | presente | |
| 7 | Infantone | Giovanna | presente | |
| 8 | Favata | Milena | | assente |
| 9 | Presti | Salvatore | presente | |
| 10 | Ferlita | Calogero | presente | |
| 11 | Reina | Clotilde Maria | presente | |
| 12 | Pizzo | Gianluca | | assente |
| Consiglieri assegnati: 12 | | Consiglieri in carica: 12 | Totale presenti: 10 | Totale assenti: 2 |

La seduta si svolge a porte chiuse e in diretta streaming, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti per contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID - 19, tra le quali si richiamano l'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto - legge 25 marzo 2020, n. 19, e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020.

Assume la presidenza, nella qualità di Presidente del Consiglio comunale, l'ing. **Enzo Pietro Greco Lucchina**.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il segretario del Comune Francesco Piro.

Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, Francesco Cacciatore, l'Assessore Alberto Madonia.

Sono presenti, altresì, il Dr. Giuseppe Maniscalco, Responsabile dell'Area segreteria – affari generali, la Dott.ssa Giovanna Perconti – Responsabile dell'Ufficio tributi, e il Dr. Maurizio Miliziano, Amministratore unico della società "Quisquina ambiente s.r.l."

Il **Presidente del Consiglio comunale**, constatata la presenza di n. 10 Consiglieri su 12 assegnati ed in carica, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, ha riconosciuto la validità dell'adunanza per essere legale il numero degli intervenuti e per potere trattare l'argomento iscritto al terzo punto dell'ordine del giorno.

Dopo avere fatto presente che sono presenti in sala il Dr. Giuseppe Maniscalco e la dr.ssa Giovanna Perconti per fornire eventuali chiarimenti richiesti dai Consiglieri comunali, invita il Sindaco a offrire al Consiglio comunale la relazione politica sull'argomento.

Il **Sindaco**, dopo essersi soffermato a ricordare la scadenza prima fissata al 31 luglio 2020 per l'approvazione dei regolamenti che oggi il Consiglio comunale è chiamato ad approvare, passa subito a evidenziare che la normativa oggi vigente conferma in toto le precedenti previsioni in materia di esenzioni e di agevolazioni, soffermandosi a citare alcune ipotesi (30 %). Illustra la novità oggi introdotta e che riguarda la possibilità di richiedere l'abbattimento completo della T.A.R.I. dimostrando, a tal fine, l'inesistenza nell'immobile di utenza elettrica e di gas, senza più dover dimostrare l'inesistenza di utenza idrica.

Ricorda le agevolazioni in materia di compostaggio domestico (15 %), spiegando che il compostaggio di comunità è stato sospeso per problemi tecnici, con l'auspicio che un finanziamento regionale possa consentirne il ripristino.

La **Consigliera Reina** chiede al Sindaco "quando è stato interrotto il compostaggio di comunità?"

Il **Sindaco** risponde che il Comune di Santo Stefano Quisquina curava il servizio del compostaggio di comunità in forza di un contratto di comodato, quindi, con uso gratuito del macchinario, offerto da un operatore economico al Comune in via sperimentale, portando il nostro Comune ad essere un Comune pilota. Osserva che, purtroppo, per motivi tecnici e, verosimilmente, per un probabile uso improprio da parte di alcuni Cittadini che conferivano i propri rifiuti, il contratto di comodato è stato risolto.

Conclude con l'auspicio che un finanziamento - che è stato già chiesto alla Regione - possa aiutare a ripristinare questo tipo di servizio, magari con l'utilizzo di macchinari meglio funzionanti.

Chiede e ottiene di parlare il **Consigliere Salvatore Presti** il quale si sofferma su alcune differenze previste tra varie tipologie di attività imprenditoriali, cercando di capire se l'articolazione della tassazione è vincolata dalla legge o se, invece, il Comune potrebbe articolare l'imposizione fiscale in modo diverso da quello oggi proposto.

Il Presidente ricorda che la richiesta oggi formulata dal Consigliere Presti era già emersa in sede di conferenza dei Capi gruppo ed evidenzia che, in realtà, oggi il Consiglio comunale è chiamato ad approvare il regolamento e non la tariffa in sé.

Fa presente che, sempre in quell'occasione, al fine di valutare l'impatto del regolamento in corso di approvazione, è stato chiesto all'ufficio di sviluppare alcune simulazioni, che sono state puntualmente offerte, atteso che, vigendo l'obbligo di copertura integrale del costo del servizio, l'approvazione di un'articolazione della tariffa anziché un'altra produce una maggiore o minore bolletta tra i vari soggetti d'imposta.

Quindi, invita il Dr. Maniscalco a intervenire al fine di chiarire se le previsioni della legge per l'applicazione del tributo sono tassative o se lasciano spazi di discrezionalità al livello comunale.

Il **Dr. Giuseppe Maniscalco** risponde alla richiesta di chiarimenti e rappresenta che le previsioni di imposizione sono quasi vincolate dalla legge; spiega che, in base ad un d.P.R. del 1999 (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158), il Comune deve prendere a base di calcolo alcuni coefficienti che, conseguentemente, vincolano in sede di predisposizione delle tariffe.

Chiede e ottiene di parlare il **Consigliere Traina Tito Calogero** il quale preannuncia il voto favorevole del gruppo di maggioranza, rassicurando il Consigliere Presti che anche il gruppo "Avanti con progetto Comune" guarda con la massima attenzione e disponibilità nella direzione di abbassare le tariffe che i Contribuenti sono chiamati a versare. Prende atto che in questa direzione l'Amministrazione attiva si è già mossa, sfruttando al massimo tutti gli spazi di discrezionalità offerti dalla legge.

Si riporta sulla questione della compostiera di comunità e ricorda che nel corso del precedente mandato amministrativo Egli ne è stato uno dei sostenitori più convinti, accettando la sfida di essere un Comune pilota. Rappresenta che nella prima fase della sperimentazione tra i fruitori della compostiera di comunità sono stati inseriti circa 200 gruppi familiari, con risultati molto soddisfacenti anche dal punto di vista tecnico e di funzionamento del macchinario all'epoca offerto al Comune in comodato – quindi, in uso gratuito. Spiega che le varie criticità sopraggiunte molto probabilmente sono state il frutto di atteggiamenti poco collaborativi di alcuni utenti, animati da scarso senso civico nella fruizione del servizio. Aggiunge che il macchinario utilizzato quale compostiera di comunità per garantire un buon funzionamento richiedeva di essere collocato presso un C.C.R. e di essere presidiato dal controllo diretto di un operatore, anziché essere offerto alla fruizione degli utenti confidando in un utilizzo che, in realtà, si è dimostrato non in linea con le regole tecniche.

Invita l'Amministratore unico di Quisquina ambiente s.r.l. e l'Assessore Madonia ad insistere sulla scelta politica della compostiera di comunità, ritenendo che grazie a ciò si potranno realizzare le riduzioni della tariffa dei rifiuti, tanto volute da tutto il Consiglio comunale.

Interviene l'**Assessore Alberto Madonia** il quale si riporta a quanto già illustrato dal Consigliere Traina Tito Calogero, rappresentando che nel corso del tempo si sono registrati vari guasti al macchinario - che hanno causato varie interruzioni nella fruizione del servizio, probabilmente perché l'apparecchiatura era stata progettata per una quantità di utenti inferiore a quella che poi in realtà c'è stata – arrivando a smontarlo definitivamente verso la fine del 2019.

Afferma che la compostiera di comunità continuerà ad essere un obiettivo politico di questa Amministrazione ed esprime soddisfazione per la premialità riconosciuta dalla Regione Siciliana per la percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2019, gratificando gli sforzi compiuti dalla Cittadinanza.

Conclude rinnovando la propria disponibilità ad ascoltare i suggerimenti che vorranno essere rivolti nella direzione di migliorare il servizio e di abbassare le tariffe.

A questo punto, il Presidente del Consiglio comunale, Enzo Pietro Greco Lucchina, preso atto che nessuno chiede d'intervenire, sottopone a votazione la proposta avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)".

Con votazione palese, per alzata di mano, la proposta viene approvata con n. 10 voti favorevoli (Greco Lucchina, Giambartino, Ferraro, Messina, Traina Tito, Di Maggio, Infantone, Presti, Ferlita, Reina),

n. 0 astenuti;

n. 0 contrari,

n. 2 assenti (Favata e Pizzo).

IL CONSIGLIO COMUNALE

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)";

visto il parere di regolarità tecnica, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere di regolarità contabile, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

visto il parere favorevole espresso dal Revisore unico dei conti, allegato alla proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

udita la relazione del Sindaco;

udito l'intervento del Presidente del Consiglio comunale;

uditi gli interventi dei Consiglieri Presti, Reina, Traina Tito;

udito l'intervento dell'Assessore Alberto Madonia;

uditi i chiarimenti forniti dal Dr. Giuseppe Maniscalco;

ritenuto che la proposta sia meritevole di approvazione;

visto l'art. 186 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale del 15 marzo 1963, n. 16;

visto il vigente statuto comunale;

visto il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;

constatato dal Presidente, con l'ausilio degli scrutatori precedentemente nominati, l'esito della votazione;

DELIBERA


- di approvare, per i motivi espressi in premessa, il regolamento per l'applicazione della TARI;
- di prendere atto che il predetto regolamento TARI avrà efficacia dal 01/01/2020;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero.

SECRETARIO COMUNALE
Enzo Pietro Greco Lucchina

Il Presidente proclama l'approvazione della proposta.

A questo punto, poiché nessuno chiede d'intervenire si passa al punto 4 dell'ordine del giorno.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Diro)
MS



COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA
(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)
Ufficio Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: Approvazione regolamento comunale per l'applicazione tassa rifiuti TARI

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTA la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);

VISTA la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);


VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Piro)


CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

ATTESO che, in presenza di rifiuti speciali assimilati agli urbani, la tassazione può essere ridotta, con riferimento alla sola parte variabile della tariffa, in misura proporzionale alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero;


PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, "deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Piro)



ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa "è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza";
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;
- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi con una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VERIFICATO che le tariffe del nostro Comune sono conformi al criterio sopra enunciato;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

EVIDENZIATO che anche per l'anno 2020, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue "per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

ATTESO CHE, il medesimo art. 57-bis ha introdotto il comma 683-bis della legge n. 147/2013, al fine di precisare che "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati";

DATO ATTO che, ad opera dell'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020, cosiddetto "decreto Cura Italia", il predetto termine è stato differito al 30 giugno 2020;

VISTI:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020 che ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34/2020, che ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, che svincolava il termine di approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU da quello di approvazione del bilancio di previsione, fissandolo al entro il 30 giugno 2020, ripristinando così, la precedente previsione normativa che consente così di applicare il regime di approvazione ordinaria, indicato di seguito;
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati

successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario "chi inquina paga", pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale", nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

- a) "abitazioni con unico occupante,
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo";

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il successivo comma 682 della legge 147/2013 indica ulteriori elementi, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi

dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTO l'allegato schema, che propone il regolamento per l'applicazione della I.U.C. per la componente relativa al tributo sui rifiuti (TARI);

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2019/2021 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.37 del 30/04/2019 dichiarata immediatamente esecutiva;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

ATTESO che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

IL SEGRETARIO COMITALE
Francesco Proi



Per quanto sopra,

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di regolamento per l'applicazione della TARI, come riportato nello schema allegato al presente atto;
- di prendere atto che il predetto regolamento/le predette modifiche del regolamento TARI avrà/avranno efficacia dal 01/01/2020;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa.



Il Sindaco
Francesco Cacciatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Francesco Piro)

COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

OGGETTO: Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

PARERI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA LEGGE 142/90 RECEPITA
DALLA L.R. N. 48/91 COME MODIFICATA DALLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, 07 LUG 2020

Il Responsabile del Settore

Edna R. Gaglian

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Santo Stefano Quisquina, 07 LUG 2020

Il Responsabile del Settore Finanziario

Edna R. Gaglian

IL SEGRETARIO COMUNALE
10/2

Comune di S.Stefano Quisquina

Parere in merito alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente come oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione tassa rifiuti TARI"

L'Organo di revisione ha ricevuto la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione tassa rifiuti TARI"

premessi che :

- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 ha abolito, con decorrenza dal primo gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); al contempo il legislatore ha ridisciplinato l'IMU sulla base dei commi da 739 a 783 dello stesso articolo;
 - l'Ente, a seguito di detto nuovo quadro normativo, ha ravvisato l'opportunità di approvare un nuovo regolamento comunale per l'applicazione tassa rifiuti TARI;
- Visto l'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. 267/2000;
Visto il parere di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;


ESPRIME

il proprio parere favorevole all'approvazione della delibera di "Approvazione regolamento comunale per l'applicazione tassa rifiuti TARI"

Il Revisore dei Conti

Dott. Silvano Bonafede



IL SEGRETARIO COMUNALE
(FRANCESCO FICO)




COMUNE DI SANTO STEFANO QUISQUINA

Libero consorzio comunale di Agrigento

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI

(TARI)

| | |
|---|----|
| Art. 21 - Termini e modalità di versamento del tributo..... | 13 |
| Art. 22 - Rimborsi e arrotondamenti..... | 13 |
| Art. 23 - Importi minimi e altre disposizioni..... | 13 |
| TITOLO VII: ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO..... | 13 |
| Art. 24 - Accertamenti e sanzioni..... | 13 |
| Art. 25 - Contenzioso..... | 14 |
| TITOLO VIII: Disposizioni finali e transitorie..... | 14 |
| Art. 26 - Norme abrogate..... | 14 |
| Art. 27 - Pubblicità del regolamento e degli atti..... | 14 |
| Art. 28 - Rinvio dinamico..... | 14 |
| Art. 29 - Tutela dei dati personali..... | 15 |
| Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento..... | 15 |

Art. 4 - Soggetto passivo

1. La tassa è dovuta da tutti coloro che detengono o possiedono locali o aree, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti.

Art. 5 - Vincolo di solidarietà

1. I soggetti passivi che detengono o possiedono i locali o le aree, sono tenuti al versamento della tassa con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i suddetti locali o aree.

Art. 6 - Definizione di locali e aree imponibili

1. Sono considerati locali, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi locale e/o costruzione stabilmente ancorata al suolo, a qualsiasi uso adibiti, purché suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilabili.
2. I fabbricati adibiti ad uso residenziale non sono assoggettati al tributo solamente in assenza di potenzialità alla produzione del rifiuto e ciò si intende quando non sono presenti utenze dei servizi di luce e gas. Sono considerate aree tassabili, tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi; tutte le superfici adibite a sedi di distributori di carburante e i relativi accessori fissi.

Art. 7 - Determinazione della superficie imponibile

1. Nelle more della completa attuazione delle procedure previste dall'art. 1 comma 647 della L. 147/2013, la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla Tari quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n.138. Per le unità immobiliari (quelle iscritte in catasto nei gruppi D e E, quelle non obbligate all'iscrizione, le aree scoperte soggette a tassazione) la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
M18

| ATTIVITA' | % abbattim. |
|--|-------------|
| Lavanderie a secco, tintorie non industriali | 30% |
| laboratori fotografici, eliografie | 30% |
| autoriparatori, elettrauto | 30% |
| gabinetti dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici | 30% |
| laboratori di analisi | 30% |
| autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi | 30% |
| tipografie, stamperie, incisorie, vetrerie, serigrafie | 30% |
| falegnamerie, allestimenti, produzione materiale pubblicitario, materie plastiche, vetroresina | 30% |
| marmisti e lapidei. | 30% |

3. Per eventuali attività non comprese nell'elenco sopraindicato, si fa riferimento a criteri di analogia.

Art. 10 - Assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti delle attività economiche

1. Ai fini dell'applicazione della Tari sono considerati rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani i seguenti rifiuti speciali:

- a) Imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- b) Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- c) Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, palette;
- d) Accoppiati quali carta plastica, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- e) Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- f) Paglia e prodotti di paglia;
- g) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- h) Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- i) Ritagli e scarti di tessuto di fibre naturale e sintetica, stracci e juta;
- j) Feltri e tessuti non tessuti;
- k) Pelle e simil-pelle;
- l) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- m) Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- n) Rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- o) Imbottiture, isolanti e termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- p) Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- q) Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- r) Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;

Il sottoscritto *[firma]*

Art. 12 - Piano finanziario

1. Nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti.
2. il Piano Finanziario determina le tariffe, che consentono la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. Sulla base del piano finanziario, sono determinate le tariffe che devono assicurare l'integrale copertura dei predetti costi di investimento e di esercizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 13 - Composizione della tariffa e copertura dei costi

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta sulla base della tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde l'obbligazione tributaria.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
3. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferita ed ai relativi costi di gestione.

Art. 14 - Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trovano applicazione l'art.5 del d.P.R. 27 aprile 1999, n.158, e successive modificazioni, nonché l'allegato I al detto d.P.R.

Art. 15 - Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. Per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trovano applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, nonché l'allegato I al detto d.P.R.

| MISURA DELLA RIDUZIONE | DISTANZA DAL CONTENITORE PIU' VICINO |
|------------------------|--------------------------------------|
| 60% | NON PIU' DI 500 METRI |
| 70% | NON PIU' DI 1000 METRI |
| 80% | OLTRE 1000 METRI |

b) *Riduzione tariffa per raccolta differenziata rifiuti avviati a recupero*

c) *Riduzione tariffa per particolari categorie*

Le tariffe si applicano in misura ridotta nei casi di cui al seguente prospetto:

| N. | DESCRIZIONE | RIDUZIONE % |
|----|---|----------------|
| 1 | Abitazioni con unico occupante | 30% |
| 2 | Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo | 30% |
| 3 | Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente | 30% |
| 4 | Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero | 30% |
| 5 | Fabbricati rurali ad uso abitativo | 30% |
| 6 | Abitazioni occupate da soggetti che risiedono nel comune ma che sono di fatto domiciliati altrove | 30% |

Art. 19 – Ulteriori Riduzioni e agevolazioni

- È prevista l'agevolazione ambientale del 15,00% a favore delle famiglie residenti che praticano il compostaggio domestico dei rifiuti organici e degli scarti alimentari. Per il riconoscimento dell'agevolazione la condizione essenziale è l'assenza di debiti, da documentare, di qualsiasi natura tributaria, nei confronti dell'amministrazione comunale.
- Possono svolgere attività di compostaggio domestico gli utenti che dispongono di un'area scoperta non pavimentata di almeno 25 mq per componente il nucleo familiare residente. L'area scoperta deve essere identificata e documentata. Per accedere all'agevolazione è necessario produrre un'apposita domanda, su modulo predisposto dall'Ufficio tributi.

il pagamento della tariffa annuale.

4. In mancanza di corrispondente voce nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria di attività che presenta maggiore analogia.
5. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche trasmette copia del provvedimento al responsabile del servizio di riscossione della tariffa.
6. Per le manifestazioni comunali non è dovuto alcun compenso tariffario in quanto ricompreso nella parte fissa della tariffa.

Art. 21 - Termini e modalità di versamento del tributo

1. I soggetti passivi, così come definiti all'articolo 4, devono eseguire il pagamento del tributo entro le date di scadenza stabilite annualmente con deliberazione consiliare.
2. Il contribuente è tenuto a versare, nei termini indicati dal precedente articolo, la tassa calcolata a titolo di liquidazione dal Comune, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata dallo stesso contribuente.

Art. 22 - Rimborsi e arrotondamenti

1. Il competente ufficio provvede a rimborsare quanto indebitamente introitato secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.
2. Le somme dovute e quelle da rimborsare devono essere arrotondate ai sensi dell'articolo 1, comma 166 della predetta Legge n. 296/2006.

Art. 23 - Importi minimi e altre disposizioni

1. L'importo minimo da versare e per il quale si provvede a effettuare il rimborso è pari ad euro 5,00.
2. Vengono applicate le disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, in quanto compatibili.

TITOLO VII: ACCERTAMENTI – SANZIONI – CONTENZIOSO

Art. 24 - Accertamenti e sanzioni

1. Il comune provvede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, in

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.

Art. 29 - Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016, recante norme in materia di protezione dei dati personali.

Art. 30 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2020. Unitamente alla deliberazione di approvazione, lo stesso viene trasmesso al Ministero delle Finanze e pubblicato entro 28 ottobre ed è reso pubblico con le procedure previste dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'O.R.EE.LL. approvato con l.r. 15 marzo 1963, n. 16, e s.m.i., viene sottoscritto come segue:



IL PRESIDENTE

Ing. Enzo Pietro Greco Lucchina

[Handwritten signature of Enzo Pietro Greco Lucchina]

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Ins. Teresa Antonella Giambartino

[Handwritten signature of Teresa Antonella Giambartino]

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco Piro

[Handwritten signature of Francesco Piro]

Atto pubblicato sul sito del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) nelle seguenti sezioni:

per estratto nella sezione "Pubblicazioni ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008", entro n° 3 giorni lavorativi dall'emanazione;

integralmente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione

Il Responsabile della pubblicazione _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n° 69; articolo 11, commi 1 e 3, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale resa con la firma in calce al presente certificato,

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on line del Comune di Santo Stefano Quisquina (www.comune.santostefanoquisquina.ag.it) per 15 giorni consecutivi a partire dal _____ al _____ e che durante il periodo di pubblicazione non sono stati presentati opposizioni o reclami. Santo Stefano Quisquina, li _____

| | | |
|---|--|--|
| Il messo comunale (Giuseppe Ficarella) | | Il segretario comunale (Francesco Piro) |
|---|--|--|

Eventuali allegati che non sono pubblicati si trovano depositati presso l'Ufficio di segreteria e potranno essere consultati, fermo restando il rispetto delle norme in materia di privacy, con apposita richiesta (telefono _____, PEC: _____, e-mail: _____).

ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

(articolo 12, commi 1 e 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____


perché dichiarata immediatamente esecutiva (articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44);
 decorsi dieci giorni dalla data di scadenza della pubblicazione (articolo 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n° 44).

Santo Stefano Quisquina, li _____

| | | |
|--|--|--|
| | | Il segretario comunale (Francesco Piro) |
|--|--|--|

Il presente atto è copia conforme all'originale

Santo Stefano Quisquina, li 27/07/2020



Funzionario